

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. ROMA.

SEZIONE PRIMA

R.G. N. 1533/2024

MOTIVIAGGIUNTI

**DI FORMALE IMPUGNAZIONE DEL VERBALE 26 OTTOBRE 2023, N. 523 DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE**

per la dott.ssa **Aurelia Biagetti** contro Ministero della Giustizia ed altri.

I. PROFILI SOSTANZIALI

- 1. Illegittimità del verbale n. 523 della Commissione esaminatrice impugnato per illegittimità della valutazione negativa alla prova orale, per mancanza di criteri stringenti idonei a motivare le valutazioni dei candidati in modo corretto, con semplice voto numerico, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia.**

**II. PROFILI CAUTELARI: RICHIESTA DI FISSAZIONE DI UDIENZA AI SENSI
DELL'ART. 55.10. CPA.**

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. ROMA.

SEZIONE PRIMA

R.G. N. 1533/2024

MOTIVIAGGIUNTI

DI FORMALE IMPUGNAZIONE DEL VERBALE 26 OTTOBRE 2023, N. 523 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

della dott.ssa Aurelia Biagetti, nata a Chiusi il 15 marzo 1990, residente in San Casciano dei Bagni (SI), Via della Montagna 2 (C.F. BGT RLA 90 C55 C662J), rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dagli avvocati prof. Enrico Lubrano (C.F. LBR NRC 71E20 H501I – pec: avv.enricolubrano@pec.it) e prof. Filippo Lubrano (C.F. LBR FPP 39L14 H501I –pec: avv.filippo.lubrano@pec.it), presso il primo dei quali è elettivamente domiciliata digitalmente, all’indirizzo PEC avv.enrico.lubrano@pec.it e, fisicamente, in Roma, Via Flaminia n. 79, 00196, Studio Legale Lubrano & Associati, FAX: 06-3214981

CONTRO

il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro-tempore;
la **Commissione esaminatrice del concorso per esami a 500 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 1 dicembre 2021**, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

E NEI CONFRONTI

del dott. Marco Magini;

PER L'ANNULLAMENTO

del verbale della Commissione esaminatrice del 26 ottobre 2023, n. 523, in particolare, nella parte in cui la Commissione delibera, all’unanimità, al punto 1), che *“allo scopo di assicurare valutazioni oggettive e uniformi delle prove orali, la Commissione ritiene che il candidato debba con logica argomentativa dimostrare un’adeguata conoscenza nei profili generali e specifici, delle singole discipline”*.

* * *

Il presente atto di impugnazione viene proposto al fine di **impugnare formalmente anche il verbale n. 523, già impugnato “al buio” con il ricorso** (ma come atto del quale non erano noti gli estremi, non essendo stato rilasciato al ricorrente in sede di accesso agli atti ed essendo invece stato depositato soltanto nel ricorso del giudizio).

Di conseguenza, avendo il **verbale n. 523** del 26 ottobre 2023 (che stabilisce i criteri di valutazione per la prova orale, per valutare l’idoneità o meno dei candidati) **alcuni vizi già contestati “al buio” con il ricorso, con il presente atto di motivi aggiunti si procede ad impugnazione formale dello stesso.**

* * *

F A T T O

Si procede, pertanto, a **riportare la parte in fatto già contenuta nel ricorso** la stessa viene riportate in corsivo.

“FATTO

La dott.ssa Biagetti ha partecipato, nei giorni 13, 14 e 15 luglio 2022, alle prove scritte al concorso per esami a 500 posti di Magistrato ordinario, indetto con D.M. 1 dicembre 2021.

In esito alla correzione delle prove scritte, la candidata ha riportato le seguenti valutazioni:

- a) Diritto civile: voto 12 (dodici/ventesimi);*
- b) Diritto penale: voto 12 (dodici/ventesimi);*
- c) Diritto amministrativo: 12 (dodici/ventesimi)*

*Sulla base di tali giudizi ed in applicazione della normativa di settore, la dott.ssa Biagetti è stata convocata, in data 26 ottobre 2023, mediante affissione all'albo dei risultati delle prove scritte, alle quali è risultata idonea, per sostenere la **prova orale del concorso, che si è tenuta in data 12 dicembre 2023.***

All'esito di tale prova, la dott.ssa Biagetti è risultata non idonea in quattro delle undici materie oggetto dell'esame orale (nello specifico, diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano, procedura civile, diritto amministrativo, costituzionale, tributario e diritto commerciale, diritto fallimentare) ed ha conseguito la valutazione di 6 in tutte le altre sei materie oggetto della prova”.

* * *

In seguito a tale insufficiente votazione, la dott.ssa Biagetti ha formulato **un'istanza di accesso agli atti al fine di comprendere le motivazioni poste alla base di tale non idoneità.**

A tale istanza, l'Amministrazione ha provveduto fornendo unicamente il verbale della Commissione esaminatrice del 12 dicembre 2023, impugnato con il ricorso principale.

In aggiunta a quanto indicato, nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha depositato anche il verbale del 26 ottobre 2023, n. 523, come indicato in epigrafe, ovvero con il verbale della seduta nella quale la Commissione esaminatrice ha stabilito i criteri di valutazione della prova orale.

Di conseguenza, il suddetto verbale viene impugnato in modo formale con il presente atto, in quanto lo stesso era stato, in precedenza, impugnato meramente “al buio” (non essendo stato rilasciato in sede di accesso agli atti presentata dalla dott.ssa Biagetti, ma soltanto depositato successivamente nel corso del giudizio).

* * *

Alla luce della situazione di fatto e di diritto, avverso il richiamato atto identificato in epigrafe, nonché avverso ogni atto ad esso connesso, si propone il presente ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI in sede giurisdizionale per i seguenti motivi di

DIRITTO

La parte in diritto del presente atto è strutturata in due sottoparti relative rispettivamente a:

- I) **profili sostanziali;**
- II) **profili cautelari.**

* * *

I. PROFILI SOSTANZIALI

1. Illegittimità del verbale n. 523 della Commissione esaminatrice impugnato per illegittimità della valutazione negativa alla prova orale, per mancanza di criteri stringenti idonei a motivare le valutazioni dei candidati in modo corretto, con semplice voto numerico, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia.

Con il ricorso principale è stato impugnato il provvedimento di “non idoneità” della dott.ssa Biagetti per illegittimità della valutazione negativa ricevuta dalla stessa alla prova orale, per difetto di motivazione sulle ragioni della “non idoneità”, dal momento che la valutazione era stata posta in essere con un **mero punteggio numerico, senza previa predeterminazione di criteri generali di valutazione** e senza riferimento successivo all’applicazione degli stessi ¹.

Allo stesso modo, anche il **Verbale n. 523** (oggetto della presente impugnazione) risulta illegittimo nelle parti in cui prevede dei **criteri di valutazione troppo generici** per le prove orali e, quindi, **non adeguatamente dettagliati per sostenere il semplice punteggio numerico.**

* * *

Il Verbale del 26 ottobre 2023, n. 523, prevede alcuni criteri di valutazione delle prove orali, come indicato nella parte relativa (pag. 2 del verbale) alle delibere avvenute all’unanimità da parte della Commissione esaminatrice al punto 1, dove viene indicato che “allo scopo di assicurare valutazioni oggettive e uniformi delle prove orali la Commissione ritiene che il candidato debba con logica argomentativa dimostrare un’adeguata conoscenza, nei profili generali e specifici, delle singole discipline”.

¹ Per completezza si riporta una parte del ricorso presentato dalla dott.ssa Biagetti: *“Come si è accennato nella premessa in fatto, la questione in esame verte sul **giudizio di “non idoneità” conseguito dalla dott.ssa Biagetti in quattro delle undici materie, nonché sulla valutazione dalla stessa ottenuta con punteggio pari a 6 nelle altre sei materie, oggetto dell’esame orale del concorso in Magistratura.***

Il provvedimento di non idoneità oggetto della presente impugnazione risulta illegittimo in quanto:

- 1) **formulato sulla base di semplici punteggi numerici;**
- 2) **in esito ad una interrogazione posta in essere su domande formulate al momento, senza predeterminazione delle stesse e relativo sorteggio”.**

In sostanza, ai sensi del Verbale n. 523, i criteri su cui la Commissione esaminatrice dovrebbe basare le proprie valutazioni delle prove orali dei candidati (tramite semplici punteggi numerici), si fonderebbero sui criteri sopracitati.

Tuttavia, **tali criteri**, visto anche il semplice punteggio numerico, **appaiono troppo generici rispetto allo standard imposto dalla giurisprudenza in materia per potere giustificare il voto meramente numerico.**

Infatti, il tema delle valutazioni delle prove orali selettive per l'accesso ed il superamento di concorsi pubblici ha, negli ultimi anni, rappresentato un tema di importante attenzione giurisprudenziale.

In data 20 settembre 2017, lo stesso Consiglio di Stato ⁽²⁾ si è pronunciato su questa tematica, nella massima composizione, vale a dire in **Adunanza Plenaria n. 7/2017**, a seguito di una rimessione da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

In particolare, seguendo una pacifica e affermata giurisprudenza, i giudici di Palazzo Spada si sono orientati nel senso che: *“Il generale orientamento della giurisprudenza amministrativa e di quella costituzionale con riferimento alla espressione del giudizio in termini numerici nei concorsi pubblici.*

12. *Pur tenendo conto della specialità della disciplina che regola l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è rimarchevole sottolineare che sia*

² Cfr. **Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 settembre 2017, n. 7:**

“15. *Il secondo profilo affrontato dall'ordinanza di remissione si lega strettamente a quanto in ultimo osservato, in quanto ivi si propone una (ulteriore) riflessione in ordine alla questione relativa alla capacità ed idoneità del voto numerico ad esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico – discrezionale della commissione senza ulteriori oneri motivazionali.*

15.1. *Con riferimento a tale profilo, l'Adunanza Plenaria non può che fare nuovamente riferimento agli autorevoli arresti della Corte Costituzionale prima citati.*

15.2. *Ivi detta problematica è stata a più riprese esaminata sotto variegati angoli prospettici, e nessun elemento di ulteriore novità, sul punto, è stato prospettato nell'ordinanza di remissione.*

15.3. *Certamente, si osserva, nessun elemento di novità può essere rinvenuto nella circostanza che nell'ambito della propria lata discrezionalità il Legislatore abbia ritenuto di immutare la disciplina previgente, prevedendo nell'art. 46 comma V della legge n. 247 del 2012 che –allo spirare del periodo transitorio individuato ai sensi dell'art. 49 della legge medesima – la procedura di valutazione degli elaborati scritti sia esternata mediante il richiamo ad annotazioni (e non invece espressa semplicemente in termini numerici).*

Invero, tale innovazione non consente di inferire alcuna inidoneità della espressione numerica ad esternare la valutazione della Commissione d'esame, anche in considerazione della circostanza che l'espressione numerica si lega strettamente alla preventiva predisposizione di criteri da parte della Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia, nel solco della espressa previsione di cui all'art. 22, co. 9, del R.D. n. 1578/1933 che stabilisce cinque criteri di valutazione.

15.3. *L'Adunanza Plenaria ritiene quindi che sia il caso di ribadire con riferimento alla disciplina previgente alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 il tradizionale insegnamento secondo il quale i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione”.*

la giurisprudenza amministrativa coeva a quella che si è prima indicata, sia quella più recente, hanno concordemente predicato principi analoghi a quelli che sono stati prima evidenziati, affermando che **“il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. Inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi. Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica”** (tra le tante, di recente, Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5639, ed in passato Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913 e Cons. Stato., sez. VI, 10 settembre 2009 n. 5447).

Il principio stabilito dall'Adunanza Plenaria risulta confermato dalla successiva giurisprudenza.

Infatti, è sempre stata attribuita validità al punteggio numerico nell'ambito dei concorsi pubblici, tuttavia, con la precisazione che **il punteggio numerico debba essere strettamente collegato a dei criteri prestabiliti, specifici e chiari da cui si possa desumere con evidenza le motivazioni delle valutazioni** ⁽³⁾.

³ In tal senso, si richiama la sentenza Consiglio di Stato, Sez II, 27 aprile 2023 n. 4274.

“Infatti, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, **se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica** (Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n. 2573 e sez. III, 29/04/2019, n. 2775)”.

Pertanto, **i motivi riguardanti la valutazione negativa della ricorrente si basano su criteri, stabiliti all'interno del verbale n 523, che non sono assolutamente dettagliati**, bensì del tutto generici e, quindi, non in grado di sostenere lo *standard* motivazionale richiesto dalla giurisprudenza in materia.

Infine, per quanto riguarda il punteggio numerico, questo deve necessariamente essere condotto in conformità con criteri rigorosi e dettagliati, che riflettano adeguatamente le competenze dei candidati.

L'utilizzo di criteri leggeri o superficiali nella valutazione dei punteggi numerici non solo comprometterebbe l'integrità e l'equità del processo di selezione, ma potrebbe anche portare a risultati ingiusti.

Affinché il punteggio numerico risulti valido e affidabile, è essenziale, quindi, che esso si basi su **criteri specifici, chiari e dettagliati**, che consentano una valutazione accurata e imparziale della prova orale dei candidati. Solo in questo modo il punteggio numerico potrà essere considerato adeguato e rappresentativo delle effettive competenze, garantendo così l'equità e l'efficacia della selezione del concorso pubblico.

Alla luce dei principi riconosciuti pacificamente dalla giurisprudenza sopra richiamata, che riconosce la legittimità del voto meramente numerico soltanto in caso di fissazione di criteri e di parametri specifici e precisi, risulta, nel caso di specie, palesemente illegittimi i criteri formulati a monte dalla Commissione, in quanto estremamente generici.

E', infatti, evidente che **non possono costituire criteri precisi e specifici i criteri indicati dalla Commissione, consistenti nella "logica argomentativa" e nella dimostrazione di "un'adeguata conoscenza, nei profili generali e specifici, delle singole discipline"**, trattandosi di criteri estremamente di base, del tutto scontati e che nulla aggiungono al punteggio numerico espresso in sede di valutazione della candidata ricorrente.

Ne deriva che il provvedimento impugnato, basato su una semplice valutazione numerica priva di criteri di valutazione specifici a monte, risulta essere del tutto illegittimo.

* * *

II. PROFILI CAUTELARI: RICHIESTA DI FISSAZIONE DI UDIENZA AI SENSI DELL'ART. 55.10. CPA.

Per quanto attiene al *fumus boni juris* si richiamano i profili evidenziati nei motivi di diritto.

1. La ricorrente subisce, inoltre, un danno grave ed irreparabile, costituito dal fatto di non potere prendere immediato servizio come Uditore Giudiziario; tale danno non potrebbe essere eliminato neanche da una successiva eventuale sentenza di merito favorevole, in

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

quanto la stessa interverrebbe in un momento in cui la stessa avrebbe ormai perso diverso tempo di impiego effettivo come Magistrato.

Lo stesso interesse pubblico esige che la ricorrente - in quanto giurista preparata ad un livello tale da potere legittimamente essere dichiarata vincitrice del concorso - **sia rivalutata quanto prima (con ripetizione della prova orale).**

2. Per evitare il danno nelle more del procedimento, si chiede **la celere fissazione dell'udienza pubblica**, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.⁽⁴⁾.

P.Q.M.

Si insiste con le conclusioni presentate nel ricorso, previo annullamento del verbale n. 523 della Commissione esaminatrice.

Roma, 10 maggio 2024

(prof. avv. Enrico Lubrano)

(prof. avv. Filippo Lubrano)

⁴ **Articolo 55, comma 10, codice di procedura amministrativa:**

“Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito”.